



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCO DE STEFANO - Presidente -
Dott. CRISTIANO VALLE - Consigliere -
Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -
Dott. PAOLO PORRECA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI FANTICINI - Consigliere Rel. -

**Espropriazione presso terzi
- Giudizio di accertamento
dell'obbligo del terzo -
Sopravvenuto fallimento
del "debitor debitoris".**

Ud. 18/4/2023 CC

R.G.N. 20562/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 20562/2021 R.G.

proposto da

GIUSEPPE

rappresentato e difeso dall'avv.

- ricorrente -

contro

PASQUALINA

rappresentata e difesa dall'avv.

- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro

INVEST S.R.L.

- intimata -



avverso la sentenza n. 176/2021 della CORTE D'APPELLO di CAMPO-BASSO, depositata il 17/05/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/4/2023 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI, che ha chiesto che la Corte rigetti il ricorso principale e dichiari inammissibile il ricorso incidentale.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto del 4/11/2011 Pasqualina procedeva ad espropriazione forzata in danno del proprio debitore, Giuseppe pignorando i crediti vantati da quest'ultimo nei confronti della Invest S.r.l.; stante l'omessa dichiarazione della società terza pignorata, la creditrice precedente introduceva il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, disciplinato dagli artt. 548 e 549 cod. proc. civ. *ratione temporis* applicabili (e, cioè, nella formulazione anteriore alla riforma apportata dalla Legge 24/12/2012, n. 228, in vigore dal 1° gennaio 2013).

2. La sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Larino (n. 424 del 26/10/2016), favorevole alla veniva parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Campobasso, investita dell'impugnazione di Invest S.r.l.: con la sentenza n. 176 del 17/5/2021 il giudice del gravame accertava «l'obbligo della Invest S.r.l., terzo pignorato, in favore di Montesanto Giuseppe, debitore esecutato, per la somma complessiva di € 211.657,00» e condannava la società e l'esecutato, in solido, alla rifusione dei costi di lite, in parte compensati.

3. Avverso tale decisione Giuseppe proponeva ricorso per cassazione, basato su quattro motivi; resisteva con controricorso Pasqualina la quale avanzava ricorso incidentale, fondato su un unico motivo.

4. Per la trattazione della controversia è stata successivamente fissata l'udienza pubblica del 18/4/2023; il ricorso è stato trattato e deciso



in camera di consiglio – in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-*bis*, del D.L. n. 137 del 2020, inserito dalla Legge di conversione n. 176 del 2020 e successivamente più volte prorogato – senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati avanzato una tempestiva richiesta di discussione orale.

5. Nelle sue conclusioni motivate scritte il Pubblico Ministero concludeva per il rigetto del ricorso principale e per l’inammissibilità dell’impugnazione incidentale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Si deve preliminarmente rilevare che – successivamente alla pronuncia della Corte d’appello di Campobasso, oggetto di questo giudizio di legittimità – il Tribunale di Larino, con la sentenza n. 10 del 7/6/2021, ha dichiarato il fallimento della Invest S.r.l.

Tale circostanza risulta confermata sia dal ricorrente, sia dalla controricorrente, ed entrambi gli atti introduttivi sono stati notificati anche al curatore fallimentare della Invest.

2. Per quanto di seguito esposto, il sopravvenuto fallimento, che pure è normalmente irrilevante quanto allo sviluppo del giudizio di legittimità considerato in quanto tale, incide tuttavia, eliminandone in radice la perseguibilità, sugli sviluppi del processo di accertamento dell’obbligo del terzo (anche se già pervenuto al grado di legittimità) e, dunque, è superflua l’illustrazione delle censure delle parti alla pronuncia impugnata.

3. In base alla giurisprudenza di questa Corte, il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo previsto dall’art. 548 cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile prima dell’1/1/2013), «pur essendo promosso dal creditore in forza di una propria legittimazione ad agire e non in via surrogatoria del debitore, non ha rilevanza limitata alla sola azione ese-



cutiva, ma – anche per motivi di economia e celerità processuale richiesti dai principi del giusto processo ex art. 111 Cost. – si conclude con una sentenza dal duplice contenuto di accertamento: l'uno, idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale tra le parti del rapporto, avente ad oggetto il credito del debitore esecutato (che, pertanto, è litisconsorte necessario) nei confronti del terzo pignorato; l'altro, di rilevanza meramente processuale, attinente all'assoggettabilità del credito pignorato all'espropriazione forzata, efficace nei rapporti tra creditore procedente e terzo *debitor debitoris* e come tale rilevante ai soli fini dell'esecuzione in corso, secondo la forma dell'accertamento incidentale *ex lege*». (Cass., Sez. U, Sentenza n. 3773 del 18/02/2014, Rv. 629605-01; più recentemente, nello stesso senso, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 6021 del 13/03/2018, non massimata sul punto).

4. Infatti, come ribadito anche da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23123 del 25/07/2022, nell'assetto anteriore alla riforma della Legge n. 228 del 2012, «l'accertamento dell'obbligo del terzo si configurava come ... un ordinario giudizio a cognizione piena ed esauriente, strutturalmente distinto dal processo esecutivo cui pure era funzionalmente collegato: giudizio celebrato innanzi il giudice munito di giurisdizione ... e di competenza *ratione materiae* sul credito da accertare ..., svolto nelle forme (articolate e complesse) descritte dal libro secondo del codice di rito ..., concluso con una sentenza sottoposta agli ordinari mezzi di impugnazione, avente un duplice contenuto di accertamento: l'uno, idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale tra le parti del rapporto, con ad oggetto il credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato; l'altro, di rilevanza meramente processuale, concernente l'assoggettabilità del credito pignorato ad espropriazione forzata, efficace nei rapporti tra creditore procedente e terzo *debitor debitoris*, rilevante nel solo ambito della procedura in corso».

5. Perciò, rientra appieno nel *thema decidendum* di questa controversia l'accertamento, con efficacia di giudicato, del (eventuale) credito



vantato da Giuseppe (esecutato nella procedura espropriativa) nei confronti del terzo pignorato e, cioè, della Invest S.r.l.

6. Orbene, tale accertamento è precluso dal sopravvenuto fallimento della società: secondo un granitico orientamento giurisprudenziale, è improponibile o, comunque, improcedibile la domanda avanzata in sede extrafallimentare e tesa a far valere una pretesa creditoria nei confronti del soggetto sottoposto alla procedura concorsuale, in quanto formulata secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge e, quindi, inidonea a conseguire una pronuncia di merito.

7. Sul punto è chiarissimo, *ex multis*, il precedente di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24156 del 04/10/2018, Rv. 651126-01: «L'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione *litis in-gres-sum impediens*, con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda».

8. In continuità col citato precedente, non ravvisandosi alcun giudicato interno o implicito nei termini sopra riportati, anche in questa sede di legittimità si deve rilevare la sopravvenuta impossibilità di rendere statuizioni – per giunta con pretesa di (o vocazione ad un) giudicato idoneo ad estendersi anche oltre i limiti dell'espropriazione forzata – sulla domanda di accertamento di un credito nei confronti della società



fallita (giova precisare che la questione qui affrontata, inedita in giurisprudenza, è completamente diversa dall'ipotesi di fallimento del debitore esecutato, sulla quale si riscontrano i precedenti di Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 272 del 12/01/2021, Rv. 660181-01, e di Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9624 del 19/04/2018, Rv. 648425-01).

9. In conclusione, il processo non può essere proseguito per il fatto sopravvenuto, il quale, non incidendo sulla prosecuzione del giudizio di legittimità in quanto tale, impone anzi di rilevare che detta improseguibilità preclude la disamina del fondo delle questioni e va pronunciata decidendo nel merito (a norma dell'art. 384 cod. proc. civ.), previa cassazione della decisione impugnata.

10. La novità della questione esaminata e la sopravvenienza del fallimento del terzo pignorato giustificano la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

11. Non sussistono i presupposti processuali per il versamento di ulteriori importi a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. n. 115 del 2002.

P. Q. M.

La Corte

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara improseguibile il processo;

compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 18 aprile 2023.

Il Consigliere estensore
(*Giovanni Fanticini*)

Il Presidente
(*Franco De Stefano*)

